

STUDIO LEGALE  
Avv. EMANUELA MAZZOLA  
MAGISTRATURE SUPERIORI

Roma, 20 Maggio 2014

Spett.Le  
FP CGIL  
Via L. Serra n. 31  
00153 Roma

*All'attenzione del Dott. Francesco Quinti*

**Oggetto: Carta Gavino ed altri/Ministero della Giustizia R.G. 10111/2013.**

Con il ricorso emarginato in oggetto il Sig. Carta Gavino e gli altri ricorrenti, tutti appartenenti alla Polizia Penitenziaria ed in forza in sedi ubicate in diverse regioni d'Italia, hanno chiesto **l'accertamento e il riconoscimento** del diritto al pagamento del compenso spettante per ore di lavoro straordinario effettuate e non pagate, svolte in giornate destinate al riposo settimanale, in esubero alle previste 36 ore settimanali, secondo gli importi maturati in base alla legge e ai contratti collettivi succedutisi nel tempo, nonché dell'indennità per lavoro effettuato nel giorno di riposo prevista dall'art. 10, comma 3, del Contratto del Comparto Sicurezza, recepito con D.P.R. 170/2007, con rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme rivalutate dalla data di maturazione del diritto fino al soddisfo.

Con il medesimo ricorso, è stata chiesta la condanna, previa concessione di provvisionale, dell'Amministrazione resistente al pagamento in favore degli stessi delle somme di cui sopra, maturate e non corrisposte, con interessi e rivalutazione.

L'Amministrazione resistente, nella propria memoria di costituzione, ha eccepito l'incompetenza territoriale del Giudice adito - almeno con riferimento alla gran parte dei ricorrenti - sulla base dell'art. 13 del CPA (Codice del Processo Amministrativo) il quale prescrive che il TAR territorialmente ed inderogabilmente competente, nelle controversie aventi ad oggetto il rapporto di lavoro, sia quello della Regione ove è ubicata la sede di servizio del ricorrente.

Al fine di decidere la sola questione della competenza territoriale è stata fissata l'udienza del 06.03.2014.

Prima della udienza, nel rispetto dei termini prescritti, la scrivente ha depositato una memoria con la quale ha insistito nel radicamento della competenza in capo al TAR

Segue

Lazio sulla base di motivazioni di ordine giuridico e, contestualmente, ha sollevato la questione di illegittimità dell'art. 13 del CPA laddove ha previsto come inderogabile la competenza territoriale per le cause attinenti il rapporto di pubblico impiego, sostanzialmente per eccesso di delega.

Allo stato, siamo in attesa delle determinazioni del TAR sulla questione. Ad oggi, infatti, non è stata comunicata alla scrivente alcuna decisione.

Ove il TAR si dichiarasse incompetente territorialmente, sarebbe necessario riassumere il giudizio nei Tribunali rispettivamente competenti per i vari gruppi di ricorrenti.

Ove il TAR ritenesse non manifestamente infondata e rilevante per la controversia la questione di costituzionalità, sospenderebbe il processo ed invierebbe gli atti alla Corte Costituzionale per la decisione sulla questione.


Aggiungo anche che c'è un'ulteriore problema da affrontare. E' infatti noto come la legge di stabilità (L. 27.12.2013) ed, in particolare, **l'art. 1, al comma 476** costituisca un serio ostacolo al riconoscimento del diritto oggetto di ricorso.

Tale per cui, superata l'eventuale questione della competenza territoriale, che è questione preliminare, occorrerà affrontare la questione legata alla norma citata che attiene alla fondatezza della domanda, rispetto alla quale non vi sono strade percorribili se non quella di sollevare nuovamente la questione di costituzionalità.

La complessità delle questioni e della procedura applicabile per le necessarie soluzioni, le eventuali impugnazioni esperibili, inducono la scrivente a ritenere che i tempi di soluzione della controversia potrebbero rivelarsi molto lunghi.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Con osservanza.

  
Avv. Emanuela Mazzola